

Spett.le
Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente
Direzione Mercati Retail e Tutele dei
Consumatori di Energia
Unità Evoluzione del Mercato Libero e
Servizi Residuali

protocollo@pec.arera.it

Milano, 09 marzo 2022

Oggetto: Documento di Consultazione 45/2022/R/eel “*Servizio a tutele gradualì per le microimprese del settore dell’energia elettrica di cui all’art. 1 comma 60 della legge n. 124/17 – Orientamenti per la definizione della regolazione del servizio e della modalità di identificazione degli esercenti*” – Osservazioni di E.ON Italia S.p.A.

E.ON Italia S.p.A.
Via Vespucci 2
20124 Milano
www.eon.it

La scrivente E.ON Italia S.p.A. esprime apprezzamento per le proposte formulate dall’Autorità in merito al Documento di Consultazione in oggetto (D.CO.), anche in relazione agli sforzi effettuati per trovare soluzioni migliorative rispetto ad alcune previsioni adottate nella precedente fase di superamento delle tutele di prezzo nel mercato elettrico. Abbiamo tuttavia individuato alcuni punti di attenzione, esposti dettagliatamente nel seguito del presente documento, volti ad un ulteriore miglioramento dell’impianto regolatorio delineato.

In particolare, con riferimento agli orientamenti posti in consultazione, riteniamo che sarebbe necessario:

- al fine di garantire la sicurezza del sistema nel suo complesso e la qualità del servizio verso i clienti finali, limitare l’accesso alle procedure di assegnazione ai soli operatori di comprovata affidabilità, maturata attraverso la gestione pregressa di forniture dirette, nel settore elettrico, ad un congruo numero di clienti;
- evitare l’introduzione di un contratto di trasporto e dispacciamento dedicato al Servizio a Tutele Graduali (STG), previsione che introduce uno sforzo operativo estremo rilevante per i venditori di mercato libero senza portare, a nostro giudizio, significativi vantaggi di gestione;
- definire un congruo valore minimo (*floor*) di prezzo alle offerte presentabili in sede d’asta, al fine di evitare la possibilità che la gara al ribasso, quando caratterizzata da un’esasperata competitività, determini prezzi incoerenti con il servizio da fornire, pregiudicando la sostenibilità economica del servizio stesso e producendo effetti distorsivi sul mercato.

In termini del tutto generali, con riferimento agli orientamenti relativi alle condizioni economiche e di remunerazione dell’esercente STG, esprimiamo la nostra convinzione che il processo di liberalizzazione debba essere perseguito attraverso un meccanismo competitivo che non produca insostenibili ribassi del prezzo. Al riguardo, manteniamo la preoccupazione che il STG, come delineato nel D.CO., possa determinare un effetto

Sede legale
Via Vespucci 2
20124 Milano

Capitale Sociale
Euro 150.000.000,00 i. v.
P.Iva / C.F. 04732570967
R.E.A. 1768583
Soggetta a direzione
e coordinamento del
socio unico
E.ON SE

“spiazzamento” del mercato libero nel caso in cui in esito alle procedure competitive si formi un prezzo per i clienti finali inferiore rispetto a quello oggi definito per il servizio di Maggior Tutela ed alla media delle offerte di libero mercato. Tale condizione produrrebbe effetti evidentemente non coerenti con l’obiettivo di piena liberalizzazione del mercato. In quest’ottica sarebbe stato preferibile, a giudizio della scrivente, applicare temporaneamente ai clienti serviti nell’ambito del STG un prezzo in linea con quello regolato, consentendo la formazione di una “rendita d’asta”, derivante dalla differenza con prezzi offerti ed accettati in esito alle procedure, da destinarsi a finalità di sistema (quali, il potenziamento di misure di contrasto della povertà energetica).

Di seguito si riportano le osservazioni di dettaglio agli spunti di consultazione.

Requisiti di accesso al servizio da parte dei clienti finali e condizioni di attivazione

Q1. Si concorda con gli orientamenti dell’Autorità riguardanti le condizioni di attivazione del servizio? Se no per quali motivi?

Si ritiene che le richieste di voltura, attivazione di un nuovo POD o riattivazione di un POD precedentemente disattivato dovrebbero essere rivolte agli operatori esclusivamente nell’ambito del mercato libero. Sebbene infatti la disposizione ipotizzata confermi le previsioni dell’Allegato A alla Delibera 491/2020/R/eel (TIV) come già avvenuto per le piccole imprese già transitate nel STG, si ritiene che il passaggio al mercato libero debba in questo caso essere stimolato con ogni mezzo possibile, almeno fino al compimento di una completa liberalizzazione del mercato, in considerazione della maggiore inerzia che caratterizza i clienti di minori dimensioni.

Si richiede inoltre di chiarire univocamente la tipologia di POD che potrà accedere al STG, includendo nell’ambito di applicazione del nuovo servizio tutti i POD connessi in bassa tensione nella titolarità di clienti diversi dai domestici e con una potenza contrattualmente impegnata minore o uguale a 15 kW, a prescindere dal fatto che tali clienti rientrino nella categoria di microimprese propriamente dette.

Q2. Si concorda con le proposte dell’Autorità con riferimento agli strumenti a tutela del credito dell’esercente il STG? Se no per quali motivi?

Si condividono gli strumenti proposti dall’Autorità a tutela del credito. Al contempo, si richiede che, in analogia con quanto già previsto per il STG per le piccole imprese, anche per le microimprese sia confermato il meccanismo di compensazione dei crediti non recuperabili associati ai clienti non disalimentabili previsto dall’art. 36 del TIV, non essendo prevedibile sul lungo periodo la numerosità dei clienti non disalimentabili che potrebbe accedere al servizio. Si ritiene infatti che, qualora il numero di clienti non disalimentabili rimanesse limitato, sarebbe l’esercente stesso a valutare la convenienza di partecipazione ad un meccanismo che è comunque volontario.

Assetto del servizio

Q3. Si condivide la proposta di permettere all'esercente il STG per le microimprese di avvalersi anche di soggetti terzi non necessariamente appartenenti al medesimo gruppo societario in qualità di utente del dispacciamento e del trasporto? Se no, per quali motivi?

Pur condividendo la necessità di un'ampia partecipazione alle procedure di assegnazione del servizio, esprimiamo preoccupazione rispetto all'ipotesi di ammettere operatori che non integrano nella propria struttura societaria utenti del dispacciamento e del trasporto. Riteniamo infatti che l'assegnazione del STG ad un segmento, come quello delle microimprese, certamente meritevole di un adeguato livello di protezione, debba essere destinata a soggetti che, disponendo della titolarità diretta o infragruppo di un contratto di dispacciamento e trasporto, abbiano la possibilità di garantire il pieno controllo di tutte le prestazioni funzionali all'erogazione della fornitura.

Qualora fosse confermata la partecipazione dei *reseller*, riterremmo opportuna l'introduzione di limitazioni alla possibilità di uno stesso utente del dispacciamento di garantire per più operatori, in quanto potrebbe configurarsi l'ipotesi di assegnazione a diversi *reseller*, garantiti, però, da uno stesso utente del dispacciamento. In questo caso il tetto massimo di aree aggiudicabili verrebbe nella sostanza evitato, determinando un eventuale accresciuto rischio di sicurezza per il sistema, qualora l'utente del dispacciamento garante non fosse più in grado di assicurare l'approvvigionamento.

Q4. Si condivide la proposta di prevedere un distinto contratto di dispacciamento per i clienti serviti nell'ambito del STG per le microimprese? Se no per quali motivi?

Non si condivide la previsione relativa all'obbligo di stipulare contratti di dispacciamento e trasporto distinti per i clienti serviti sul mercato libero e per quelli nel STG per le microimprese. La soluzione proposta, infatti, genererebbe una complessità gestionale su tutta la filiera, con un evidente aggravio dei costi, che si ripercuoterebbe inevitabilmente sul cliente finale.

Pertanto, tale aggravio non sembrerebbe apportare, a nostro giudizio, un reale beneficio di sistema: infatti, i vantaggi descritti nel D.CO. relativi al monitoraggio dei passaggi di mercato potrebbero essere raggiunti anche prevedendo un meccanismo di aggiornamento del tipo di mercato in cui è servito il cliente nell'ambito del processo *on condition* dell'RCU, con una logica del tutto analoga a quella attualmente prevista sia per il STG per le piccole imprese che nel settore del gas naturale.

D'altra parte, appare ragionevole l'utilizzo di un unico contratto di dispacciamento e trasporto anche per motivi di analogia con quanto già previsto per il STG rivolto alle piccole imprese, dal momento che i volumi complessivi in gara sono equivalenti.

A questo si aggiunge che, con il graduale passaggio dei clienti finali al mercato libero, si ridurrebbero progressivamente i volumi approvvigionati con un contratto dedicato, circostanza che comporterebbe una maggiore difficoltà dell'esercente STG di ottimizzare il proprio portafoglio al fine di una gestione efficiente degli sbilanciamenti.

Qualora la previsione fosse confermata si chiede all'Autorità di prevedere la stipula di un unico contratto di dispacciamento e trasporto per il STG a prescindere dal *cluster* di clienti cui sia rivolto (piccole imprese/microimprese/clienti domestici).

Allo stesso modo, considerando quanto ipotizzato al punto 3.47 del D.CO., si auspica che nell'ambito dell'*unbundling* contabile il STG sia configurato come un'unica attività, per evitare l'introduzione di ulteriori complessità al menzionato ambito.

Q5. Si condividono le soluzioni prospettate nel caso di indisponibilità degli esercenti? Motivare la propria risposta indicando eventualmente le soluzioni alternative.

Si condivide quanto proposto.

Condizioni economiche di erogazione del servizio

Q6. Si condivide la formulazione dell'offerta in €/POD/anno? Se no, motivare.

Si condivide quanto proposto.

Si chiede di chiarire se il Corrispettivo mercato capacità, definito dall'Autorità per il STG per le microimprese e incluso nel C_{DISPM} , sarà coincidente nei valori con quello attualmente definito nell'art. 34.8bis del TIV oppure se l'Autorità intenda procedere alla definizione di valori *ad hoc* per tale segmento di clienti, in considerazione del diverso profilo che di fatto li caratterizza.

Q7. Si condivide l'applicazione ai clienti finali di un prezzo del servizio indifferenziato al livello nazionale? Se no per quali motivi?

Si condivide quanto proposto in fase di prima applicazione del STG, ma si auspica che in futuro il segnale di prezzo che caratterizza il STG possa riflettere un'articolazione anche zonale così come attualmente avviene per il servizio di Salvaguardia.

Q8. Si ritiene opportuno convertire il parametro δ in quota energia con riferimento ai punti di prelievo per illuminazione pubblica? Motivare la risposta indicando quali elementi dovrebbero essere presi in considerazione ai fini della determinazione del coefficiente di conversione.

Nessuna osservazione.

Q9. Si condivide che il corrispettivo C_{PSTGM} sia espresso in quota energia oppure sarebbe preferibile articolarlo in due componenti rispettivamente in quota fissa e in quota energia? Motivare la risposta.

Nessuna osservazione.

Q10. Si condividono le modalità di remunerazione degli esercenti il STG per le microimprese? Se no, per quali motivi?

Nessuna osservazione aggiuntiva alle considerazioni riportate in premessa.

Q11. Si ritiene che nell'ambito della perequazione si debba tenere conto anche del rischio profilo insito nelle modalità di quantificazione del corrispettivo CELM? Motivare la risposta.

Nessuna osservazione.

Q12. Si condividono le modalità operative per l'espletamento della perequazione del STG per le microimprese? Se no per quali motivi?

Nessuna osservazione.

Condizioni contrattuali applicabili ai clienti finali

Q13. Si concorda con il contenuto delle condizioni contrattuali applicate ai clienti finali? Se no per quali motivi?

Si concorda con la proposta.

Si ritiene tuttavia che non debbano trovare applicazione le disposizioni della Del. 413/2016/R/com (TIQV) per le ragioni indicate nel Chiarimento ARERA del 26 aprile 2021.

Q14. Si concorda con il contenuto e le tempistiche di invio da parte degli esercenti della comunicazione di attivazione del STG per le microimprese? Se no per quali motivi?

Si condivide quanto proposto.

Q15. Si concorda con l'orientamento di prevedere una comunicazione a carico degli esercenti la maggior tutela uscenti per informarli in merito alle conseguenze dell'attivazione del STG per le microimprese? Se no per quali motivi?

Si ritiene necessaria un'incisiva informativa ai clienti finali già a partire dal prossimo trimestre tramite campagne istituzionali atte a trasmettere al cliente finale le informazioni sulla fine del servizio di Maggior Tutela e sull'imminente passaggio al STG.

Requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali e garanzie richieste ai partecipanti

Q16. Si condividono i requisiti di puntualità di pagamento nei confronti delle imprese di distribuzione e di Terna prospettati? Se no, per quali motivi?

Si condivide quanto proposto.

Q17. Si concorda con la proposta di ammettere alla partecipazione anche gli operatori che si impegnano a contrattualizzare come utente di dispacciamento e trasporto un'impresa che abbia approvvigionato almeno 50.000 POD? Se no per quali motivi? Indicare eventuali criticità associate alla proposta in questione.

In aggiunta a quanto segnalato in risposta al Quesito 3, riterremmo opportuno mettere in relazione il numero di aree aggiudicabili al requisito di partecipazione relativo ai POD approvvigionati. Infatti, mantenendo il limite proposto, in caso di assegnazione anche di una sola area, un utente del dispacciamento "garante" potrebbe teoricamente vedere triplicati i POD da gestire, con conseguenti rischi di sistema.

Q18. Si ritiene che vi siano altre soluzioni preferibili a quella prospettata al Q17 per ampliare la potenziale partecipazione senza compromettere la finalità di selezionare imprese, per quanto possibile, affidabili? Motivare la risposta.

Come sopra evidenziato, una modalità per ampliare la potenziale partecipazione senza compromettere la finalità indicata dall'Autorità, potrebbe essere quella di mettere in relazione la soglia di POD approvvigionati al 31 dicembre 2021 con il numero massimo di aree su cui l'eventuale *reseller* garantito dall'utente del dispacciamento abbia la possibilità di offrire nel corso dei turni di gara.

Q19. Si concorda con la soglia minima di clienti serviti che devono essere raggiunti ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali? Se no, per quali motivi?

In analogia con quanto evidenziato al quesito precedente, si rileva una potenziale sproporzione fra il limite ipotizzato e il numero di POD inseriti in ciascuna area territoriale.

Inoltre, a garanzia di un'effettiva qualità del STG, si ritiene opportuno che siano selezionati operatori esperti nella vendita di energia elettrica, date le sostanziali differenze

esistenti nella gestione commerciale ed operativa con il settore del gas naturale. Tra queste, una diversa formulazione del prezzo di vendita (monorario per il gas naturale e per fasce nel settore dell'energia elettrica), la gestione della fatturazione dell'energia che tenga conto anche delle perdite di rete, la diversa articolazione delle tariffe riferite ai servizi di rete, l'articolazione dei flussi di misura, il processo di voltura con *switching*.

Q20. Quale dovrebbe essere il contenuto minimo della relazione che i futuri esercenti selezionati dovranno presentare per dimostrare di disporre delle necessarie risorse a erogare il STG per le microimprese? Motivare la risposta.

In linea generale, riteniamo preferibile affidare la selezione dei futuri esercenti il STG alla definizione di adeguati requisiti di partecipazione *ex ante* piuttosto che ad una esposizione *in itinere* delle caratteristiche societarie.

Qualora la previsione fosse confermata, riteniamo che la relazione dovrebbe essere redatta da un soggetto terzo indipendente, per garantirne l'efficacia con riferimento all'obiettivo prefigurato.

Sarebbe infine auspicabile un chiarimento con riferimento ai criteri di valutazione di adeguatezza dell'esercente, con riferimento alla struttura aziendale e alle risorse finanziarie, che fra l'altro sarebbero già garantite tramite la fidejussione bancaria.

Q21. Vi sono ulteriori aspetti e/o criticità da segnalare con riferimento ai requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali? Motivare la risposta.

Si ritiene opportuno che sia esplicitamente specificata l'ammissione a partecipare alle procedure concorsuali di una sola società per gruppo societario, così come previsto nel corso delle precedenti aste.

Q22. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle garanzie bancarie che devono essere prestate e ai relativi importi? Se no, per quali motivi?

Si condividono gli orientamenti.

Q23. Come potrebbe essere valutata l'adeguatezza, sotto il profilo delle risorse disponibili, di potenziali partecipanti nuovi entranti nel settore energetico ovvero attivi in altri mercati non energetici ai fini dell'ammissione alle prossime procedure per l'assegnazione del servizio a tutele gradualistiche destinato ai clienti domestici? Motivare la risposta.

Non condividiamo l'apertura delle future aste per l'assegnazione del STG destinato ai clienti domestici di imprese attive in settori diversi da quello della vendita di energia elettrica, considerate le specificità di tale settore sia da un punto di vista della gestione del cliente che rispetto alla peculiarità tipiche dei mercati dell'energia.

Si evidenzia peraltro come le società di altri settori siano già libere di offrire a clienti maggiormente capacitati i loro servizi sul mercato libero.

Informazioni da mettere a disposizione ai fini delle procedure concorsuali

Q24. Vi sono ulteriori elementi da segnalare con riferimento alle informazioni pregarate? Motivare la risposta.

È condivisibile il set informativo che l'Autorità ipotizza di mettere a disposizione degli operatori.

Al fine di permettere ai partecipanti una valutazione più accurata della struttura dei lotti in gara sarebbe utile fornire il numero effettivo di clienti, non necessariamente coincidente con il numero di POD.

Per quanto riguarda le informazioni successive all'assegnazione auspichiamo che l'ipotesi di prevedere il trasferimento agli aggiudicatari il STG delle informazioni relative alla modalità di pagamento scelta dal cliente nonché alla tipologia di bolletta (formato cartaceo/dematerializzato) possa essere valutata positivamente e che in tal caso, con particolare riferimento ai clienti che abbiano scelto la trasmissione della bolletta in formato dematerializzato, sia richiesto agli attuali esercenti il servizio di Maggior Tutela di mettere a disposizione dell'assegnatario anche l'indirizzo *e-mail* al quale viene inviata la bolletta, considerato che tale informazione è stata fornita volontariamente dal cliente per tale finalità. Una reiterata richiesta al cliente su aspetti della fornitura già valutati e consolidati nell'esperienza contrattuale potrebbe ingenerare una percezione di scarsa efficienza del nuovo fornitore di STG. Si consideri inoltre il valore aggiunto in termini di efficacia di una comunicazione di attivazione del STG veicolata anche a mezzo *e-mail* per i clienti che prediligono una gestione digitale della fornitura.

Aree territoriali per l'erogazione del STG per le microimprese

Q25. Si condividono le aree territoriali proposte? Motivare la risposta indicando eventualmente quali diversi criteri dovrebbero essere seguiti per la loro costruzione.
In generale si condivide quanto proposto, anche se a nostro giudizio sarebbe auspicabile rafforzare il criterio dell'omogeneità dell'indicatore di morosità rispetto a quello dell'uniformità geografica. Infatti, far prevalere il criterio legato all'indice di morosità renderebbe i lotti "economicamente equivalenti" e potrebbe garantire, oltre che una maggiore omogeneità dei prezzi di aggiudicazione, anche una uniforme partecipazione alla gara per numero di offerenti in ciascuna area territoriale.

Criteri di aggiudicazione delle procedure concorsuali per la selezione degli esercenti

Q26. Si condivide il prospettato meccanismo di asta iterativa ascendente simultanea? Per quali motivi? Nel rispondere indicare eventuali criticità di tale meccanismo.

Il meccanismo prospettato sembrerebbe efficace per garantire concorrenza e flessibilità nel corso della procedura di gara.

Riteniamo tuttavia necessaria l'introduzione di un congruo valore minimo (*floor*) di prezzo alle offerte presentabili in sede d'asta, al fine di evitare la possibilità della gara al ribasso, quando caratterizzata da un'esasperata competitività, determini prezzi incoerenti con il servizio da fornire, pregiudicando la sostenibilità economica del servizio stesso e producendo effetti distorsivi sul mercato. L'introduzione di un *floor* consentirebbe inoltre di limitare il vantaggio competitivo di operatori che, per dimensione e assetto organizzativo, nonché per forza economica, hanno la possibilità di formulare offerte molto aggressive al fine di aggiudicarsi i lotti migliori.

Oltre all'introduzione del *floor*, si chiede di prevedere che i prezzi posti a base d'asta su ciascuna area territoriale siano preventivamente comunicati attraverso un'esplicita formalizzazione del *cap*, per permettere agli operatori di effettuare tutte le valutazioni necessarie ai fini della partecipazione alle gare stesse. Per lo stesso motivo si ritiene opportuno sia data una chiara indicazione *ex ante* delle modalità di riduzione del prezzo corrente per ciascun turno.

Q27. Quale dei due criteri tra quelli proposti (possibilità di offrire un prezzo intermedio ovvero ordine di priorità in funzione della propria eligibility) si ritiene preferibile ai fini dell'identificazione dell'aggiudicatario temporaneo dell'area in cui al turno $t+1$ non sia presente alcun offerente? Per quali motivi?

Si ritiene sia preferibile il “criterio di recupero” che fa riferimento al Prezzo Intermedio in quanto eviterebbe il ricorso al sorteggio in corso di gara.

Q28. Si condivide l'ipotesi di applicare un tetto massimo (cap) alle offerte ammissibili in sede di gara? Per quali motivi?

Si ritiene auspicabile applicare un tetto massimo (cap) al prezzo ammesso in sede di gara, reso evidente anticipatamente agli operatori. Si propone che il cap sia fissato ad un valore non inferiore a quello della componente PCV definita nel TIV per i clienti non domestici, essendo tale valore rappresentativo dei costi di commercializzazione dell'energia elettrica sul mercato libero.

Q29. Si condivide la proposta di fissare un limite massimo alle aree aggiudicabili da ciascun partecipante? Per quali motivi? Nel rispondere indicare il livello a cui tale limite dovrebbe essere posto.

Si ritiene imprescindibile l'applicazione di un limite massimo alle aree aggiudicabili e si condivide la proposta.

Q30. Si condivide la soluzione prospettata in caso di aste andate deserte con riferimento a una o più aree? Per quali motivi?

Si ritiene condivisibile il meccanismo d'asta di riparazione proposto, ma non si concorda con la proposta di affidare fino alla data di cessazione del servizio il STG all'esercente la Maggior Tutela nell'ipotesi in cui anche tale gara andasse deserta. Si ritiene appropriato che, qualora nessun operatore considerasse vantaggiosa l'ipotesi di fornire il STG in una certa area territoriale, l'Autorità ricorresse ad una seconda asta di riparazione alzando il cap proposto nella prima o in alternativa ad un'asta di riparazione al rialzo con assegnazione finale al prezzo minore di quelli offerti.

Durata del periodo di assegnazione

Q31. Si condivide la durata del periodo di assegnazione? Per quali motivi?

Si condivide quanto proposto.

Tempistiche di attuazione degli interventi

Q32. Si ritiene che le tempistiche di svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del STG per le microimprese siano compatibili con l'eventuale adeguamento delle proprie strutture operative per partecipare a dette procedure? Indicare, in particolare, gli interventi necessari e le relative tempistiche.

Si condividono le tempistiche proposte.

Q33. Si condividono le tempistiche intercorrenti tra la pubblicazione degli esiti di gara e l'attivazione del servizio? Se no, quali sarebbero i tempi necessari? Motivare la risposta.

È condivisibile in generale la tempistica prospettata. Auspichiamo tuttavia che l'assegnazione avvenga entro il 30 settembre 2022, in modo da consentire, successivamente all'assegnazione, il trasferimento dei dati per l'attivazione del servizio al 1° gennaio

2023 e la correzione di eventuali disallineamenti dell'RCU che dovessero essere riscontrati in fase di trasferimento.

Q34. Entro quanto tempo dalla data di pubblicazione degli esiti di gara si ritiene debbano essere trasferite ai nuovi esercenti le anagrafiche dei punti di prelievo? Motivare la risposta.

È auspicabile che il trasferimento dei dati agli assegnatari il servizio avvenga quanto prima possibile. In proposito si evidenzia come, sebbene sia nota l'esigenza degli attuali esercenti il servizio di Maggior Tutela di disporre di un tempo congruo per poter effettuare le estrazioni dei dati, l'Autorità sia intervenuta con tempismo riconducibile ad una logica di celerità nell'estrazione e messa a disposizione degli stessi. Sarebbe quindi opportuno prevedere che il trasferimento delle anagrafiche avvenga con un unico invio, entro un mese dagli esiti della gara.

Q35. Quale orizzonte temporale si ritiene debba intercorrere tra l'assegnazione del STG per le microimprese e quello destinato ai clienti domestici? Motivare la risposta.
Nessuna osservazione.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.
E.ON Italia S.p.A.